

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.
231 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”**

PARTE GENERALE

Modalità di gestione del documento

Società emittente:	BCC Campania Centro
Titolo:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Protocolli di Parte Generale
Tipologia documento:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Classificazione:	Privato
Redatto da:	Gruppo di Lavoro 231/01
Verificato da:	Organismo di Vigilanza 231/01 di BCC Campania Centro
Funzione competente:	U.O. Organizzazione e Tecnologie
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione di BCC Campania Centro
Versione del documento	02 – aggiornamento
Norme abrogate o sostituite:	MOG Parte Generale del 14.06.2016

Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
00	14.06.2016	Prima emissione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01
01	08.11.2023	Aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

INDICE

Modalità di gestione del documento	2
Cronologia delle revisioni.....	2
1. Oggetto.....	5
2. Approvazione ed aggiornamento.....	5
3. Principali definizioni	5
4. Principali riferimenti normativi	6
4.1 Principali Riferimenti Normativi Esterni.....	6
4.2 Principali Riferimenti Normativi Interni	7
5. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e la sua evoluzione	7
5.1. Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231	7
5.2. I reati presupposto	8
5.3. Le sanzioni	8
5.4. L’adozione e l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/01.....	10
5.4.1. Le previsioni del Decreto.....	10
5.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali.....	11
6. Descrizione della BCC Campania Centro: assetto di governance e organizzativo	12
6.1 Descrizione della BCC Campania Centro	12
6.2. Modello di Governance	12
6.3. Il Contesto Aziendale e l’Assetto Organizzativo.....	12
6.3.1 Ambiti di Direzione e Coordinamento.....	13
6.3.2 Contratti di servizio Infragrupo	13
6.3.3 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	13
7. Il sistema di deleghe e procure	14
8. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione	14
9. Procedure manuali e informatiche	15
10. Il modello di organizzazione, gestione e controllo.....	16
10.1 La metodologia adottata nell’elaborazione e aggiornamento.....	16
10.2 Struttura e componenti del Modello	18
11. Codice etico	20
12. Sistema disciplinare.....	20
13. L’Organismo di Vigilanza	20
13.1 La nomina, la composizione dell’Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti	20

13.2	I casi di ineleggibilità e decadenza	21
13.3	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	21
13.4	Poteri e responsabilità	23
13.5	Il Regolamento dell'OdV	24
13.6	Il budget di dotazione.....	25
13.7	Flussi informativi e segnalazioni.....	25
14.	Whistleblowing.....	26
15.	Aggiornamento e adeguamento	27
16.	Comunicazione, diffusione del modello e formazione.....	29
16.1.	Comunicazione e diffusione del Modello.....	29
16.2.	L'attività di formazione	30
16.3.	Formazione degli Esponenti Aziendali, del personale e dei Terzi Destinatari	30
ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO		32

1. Oggetto

Il presente documento ha lo scopo di illustrare l'articolazione dei componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della BCC Campania Centro, nonché fissare i generali principi di comportamento cui sono assoggettati tutti i Destinatari.

2. Approvazione ed aggiornamento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della BCC Campania Centro. Ogni modifica allo stesso segue il medesimo iter approvativo.

3. Principali definizioni

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Aree a Rischio:** le aree di attività della BCC Campania Centro nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01.
- **Authorities:** Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, in primis BEI/Banca d'Italia.
- **Banca di Credito Cooperativo BCC Campania Centro:** nel seguito per brevità anche "BCC" o "BCC Campania Centro" o "Banca".
- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di ICCREA Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato (di seguito anche solo "Banche Affiliate" o "Banche").
- **Capogruppo:** ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo ICCREA.
- **Codice Etico di Gruppo:** il documento che racchiude i principi etici, valoriali e comportamentali del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (anche solo "Codice Etico").
- **Decreto Legislativo n. 231/2001:** il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato (anche solo "Decreto" o "D.Lgs. 231/01").
- **Destinatari:** i Soci; (per quanto applicabile) gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Banca, apicali e sottoposti, aventi con la stessa un rapporto di lavoro¹.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente. La composizione del Gruppo ICCREA, con evidenza del perimetro del Gruppo Bancario, è pubblicata sul sito istituzionale del Gruppo (<https://www.gruppobcciccrea.it/Pagine/ChiSiamo/Chi-siamo.aspx>).

¹ Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i Dipendenti di società del Gruppo in distacco presso la BCC Campania Centro.

- **Modello (anche solo “Modello 231” o “Modello”)**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.Lgs. n. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza (o “OdV”)**: l’Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello adottato, nominato dall’Organo di Amministrazione della Società.
- **Pubblica Amministrazione (o “P.A.”)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”.
- **Reati**: le fattispecie penali espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/01 come reati-presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo per illecito.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento**: le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 23 del TUB sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (*i.e.*, Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Terzi Destinatari**: soggetti, non legati alla BCC Campania Centro da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della BCC Campania Centro, quali, ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, *etc.*

4. Principali riferimenti normativi

4.1 Principali Riferimenti Normativi Esterni

La BCC Campania Centro, oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D.Lgs. n. 385/1993, “*Testo Unico Bancario*”;
- D.Lgs. n. 58/1998, “*Testo Unico della Finanza*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”;
- D.Lgs. n. 231/2007 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- Circolare Banca d’Italia del 10 marzo 2011, “*provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di*

finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

- D. L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 *"Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"*;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, *"Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati"*.

4.2 Principali Riferimenti Normativi Interni

Omissis

5. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e la sua evoluzione

5.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio² degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. **"apicali"**)³;

² In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito". Il vantaggio, invece, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto) ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

³ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi

- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. “**subordinati**”).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*⁴ ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione** ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei suddetti soggetti.

Quanto ai soggetti destinatari di tale forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”⁵.

5.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)⁶, meglio indicate nell'**Allegato n. 1**.

5.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)⁷;

dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

⁴ Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

⁵ Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, CSM, CNEL).

⁶ Il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

⁷ È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)⁸:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)⁹;
- iv. pubblicazione della sentenza¹⁰.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che

⁸ Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

⁹ La **confisca** – disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

¹⁰ La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

5.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/01

5.4.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità**

dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, un Modello idoneo deve inoltre prevedere:

- a) ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett. e).

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello penal-preventivo, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima *species*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur*").

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

5.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell'art. 6, che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI – Associazione Bancaria Italiana – e Confindustria¹¹ (ed altre Associazioni nazionali di categoria) hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie Linee Guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l'elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la BCC Campania Centro ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida, sostanziando un vademecum di supporto agli Associati impegnati nell'elaborazione del proprio Modello.

6. Descrizione della BCC Campania Centro: assetto di governance e organizzativo

Omissis

6.1 Descrizione della BCC Campania Centro

La BCC Campania Centro è una società cooperativa per azioni. Tale denominazione è stata assunta dalla Banca – costituitasi il 10 maggio 1914 quale Cassa Agraria di Prestiti di Battipaglia, società cooperativa in nome collettivo – a seguito delle operazioni di fusione effettuate nel tempo con la cooperativa agricola “Il Solco”, la Cassa Rurale e Artigiana di Serre, la Cassa Rurale e Artigiana “Santa Regina” di Olevano sul Tusciano, la Cassa Rurale e Artigiana di Giffoni Valle Piana, la Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella, la Banca di Salerno Credito Cooperativo.

Nell'esercizio della sua attività, la BCC Campania Centro si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La BCC Campania Centro ha sede nel comune di Battipaglia, con un'area di competenza che abbraccia un vasto territorio in provincia di Salerno che va dall'Agro Nocerino Sarnese alla città capoluogo, dai Picentini ai Monti Alburni e alla Piana del Sele.

6.2. Modello di Governance

Omissis

6.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo

Omissis

¹¹ Confindustria, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

6.3.1 Ambiti di Direzione e Coordinamento

Omissis

6.3.2 Contratti di servizio Infragruppo

Omissis

6.3.3 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Banca si è dotata di una struttura organizzativa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 che prevede le seguenti figure:

- 1) il Datore di Lavoro;
- 2) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche “**RSPP**”);
- 3) gli addetti al primo soccorso (di seguito anche “**APS**”);
- 4) gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito anche “**API**”);
- 5) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “**RLS**”);
- 6) il medico competente (di seguito anche “**MC**”);
- 7) i lavoratori;
- 8) i soggetti esterni all’azienda, ovvero: a) i soggetti ai quali è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera; b) i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

7. Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri e alle strutture della Banca; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della BCC Campania Centro devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Banca. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative della BCC Campania Centro, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

8. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe e di procure adottato dalla BCC Campania Centro, il cui esercizio viene trimestralmente portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e *monitoring*; attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

9. Procedure manuali e informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la BCC Campania Centro ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla BCC Campania Centro, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la BCC Campania Centro assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate ad un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ovvero soggette ad un elevato rischio reato;
- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua**; nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi;
- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate**. Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di uno dei reati-presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un *matching* tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire la tracciabilità alle operazioni effettuate.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i servizi/le funzioni interessati/e attraverso specifica comunicazione e formazione.

10. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

10.1 La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Tenendo conto della normativa di settore, delle istruzioni delle Authorities di Vigilanza, nonché delle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria nonché delle Linee Guida redatte dalla Capogruppo in forza del Contratto di Coesione, si è provveduto ad adottare ed aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in chiave anti-reato.

Per la redazione e l'aggiornamento del Modello 231, la BCC Campania Centro ha combinato più competenze (tecnico-giuridiche, organizzative, di controllo interno, ecc.). A tal fine la BCC Campania Centro ha costituito e attivato un Gruppo di Lavoro composto da Funzioni interne la singola Banca e consulenti esterni specializzati (avvocati esperti in materia penale e in ambito 231/01 e professionisti in materia di *risk management*).

L'intervento di elaborazione/aggiornamento del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le *best practice* applicabili:

I: Attivazione del Gruppo di Lavoro

L'attività di aggiornamento del Modello ha previsto il coinvolgimento di un Gruppo di Lavoro creato *ad hoc* ed operante attraverso incontri dedicati e analisi condivisa dei documenti che ne risultano componenti essenziali.

II: Ricognizione informativa e documentale

La raccolta ed analisi di informazioni, dati e documentazione ufficiali – effettuata mediante interviste con i responsabili aziendali, condivisione delle informazioni ricevute all'interno di una "scheda intervista" e analisi della normativa interna della Società – oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, gestionale ed operativa di BCC Campania Centro, indispensabile alla costruzione di un Modello "*tailor made*".

III: Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili, Reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei Reati

Successivamente è stata aggiornata la mappatura delle Aree a Rischio Reato, delle attività sensibili, dei Reati ipotizzabili e delle funzioni coinvolte.

In particolare, dopo aver individuato le famiglie di reato di cui al Decreto ritenute configurabili, è stata predisposta la "Matrice di mappatura" volta ad indicare per le famiglie di reato/reati-presupposto ritenuti rilevanti:

- le modalità commissive;
- le attività/processi a potenziale attitudine criminogena (Aree a Rischio e attività sensibili);
- i soggetti (interni ed esterni) gestori delle attività e potenzialmente autori delle condotte illecite.

Con particolare riferimento al presente aggiornamento, nell'ambito dell'*assessment* sono state tenute in considerazione le innovazioni legislative impattanti sul Decreto intercorse dalla data di adozione della previgente versione del Modello. In particolare:

- l'introduzione dell'istituto del "whistleblowing" nel Decreto;
- la legge 157/2019, di conversione del decreto-legge 124/2019, mediante la quale è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquiesdecies, il quale ha previsto l'estensione ad alcuni reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 della responsabilità "231";
- il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), che, oltre a introdurre importanti modifiche al codice penale, ha esteso la responsabilità ex Decreto ad ulteriori fattispecie di reati tributari e reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di contrabbando;
- il D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", che ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e la conseguente estensione del catalogo dei reati presupposto;
- il D.Lgs. 195/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che ha apportato importanti modifiche ad alcune fattispecie di reato già contemplate dal Decreto;
- la Legge 238/2021 (c.d. "Legge Europea"), che ha previsto modifiche ai reati presupposto contemplati dall'art. 24-bis ("Delitti informatici e trattamento illecito dei dati"), dall'art. art. 25-quinquies ("Delitti contro la personalità individuale") e dall'art. 25-sexies ("Reati di abuso di mercato");
- il D.L. 13/2022, che ha riguardato alcuni reati richiamati dall'art. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture");
- la Legge 22/2022 recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", che ha introdotto nel decreto i reati presupposto di cui all'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale") e di cui all'art. 25-duodevices ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

IV: Valutazione del grado di rischio potenziale e dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli)

In funzione dei risultati della Mappatura dei reati-presupposto, sono stati elaborati i correlati Protocolli comportamentali, sia di parte Generale che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

È stata, inoltre, svolta una valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario. In tale contesto è stato effettuato apposito focus

sulle misure volte a prevenire in futuro fenomeni di infiltrazione, suggerendo eventuali **azioni migliorative ritenute necessarie**.

Il risultato dell'intervento si è concluso con la predisposizione dei c.d. Protocolli comportamentali, sia di parte Generale che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di monitoring e prescrizioni comportamentali vincolanti i soli soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati "critici" o "sensibili".

Va evidenziato che le Linee Guida categoriali (ABI e Confindustria) hanno definito il limite dell'azione prevenzionale richiesta dal Decreto, che non coincide con la completa neutralizzazione del rischio-reato, bensì nella gestione dello stesso, in termini di contenimento delle potenzialità commissive di reati della medesima *species*.

Tale condizione di equilibrio ricorre qualora ogni ulteriore presidio e misura regolamentare non comporterebbe un plus prevenzionale, ma solamente un costo aggiuntivo.

Da ultimo, è stato predisposto il Sistema Disciplinare Interno, regolante la procedura di rilevazione, contestazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni disciplinari a tutti gli autori di violazioni di prescrizioni del Modello 231 adottato.

10.2 Struttura e componenti del Modello

Il Modello della BCC Campania Centro, quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti Componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Matrici di Mappatura dei rischi reato;
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di *governance* ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale e nelle Matrici di Mappatura sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale e nelle relative Matrici di Mappatura, per le famiglie di reato ritenute configurabili vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività "sensibili", le funzioni e/o i servizi che operano nell'ambito di tali aree o delle attività "sensibili" e i Reati astrattamente perpetrabili;
- iii) per ciascuna Area a Rischio/attività viene indicato se la stessa è anche a rischio c.d. "strumentale", ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: i reati contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati);
- iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" e "strumentali"; a titolo esemplificativo, sono principi di controllo:
 - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e delle transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione degli specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Authorities di Vigilanza;
- v) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo:
 - a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a

conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;

- f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

11. Codice etico

Così come previsto dalle Linee Guida delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo ha emanato un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le Banche del Gruppo. Tale Codice, parte integrante del Modello della BCC Campania Centro, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

12. Sistema disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La BCC Campania Centro ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello, che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023, sono previste sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al medesimo testo normativo.

13. L'Organismo di Vigilanza

13.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 4 bis, del Decreto prevede che il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza possano essere attribuite al Collegio Sindacale. La BCC Campania Centro ha, pertanto, ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale¹².

¹² Per le Banche tale opzione è suggerita quale soluzione preferenziale dall'Autorità di vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 c.s.i., Parte I, Cap. 3, Sez. II, Par. 4) nonché indicata come preferibile dalla Capogruppo nel Regolamento di Gruppo.

Pertanto, l'Organismo si configura come funzione collegiale composta da tre membri, di cui uno avente ruolo di Presidente, coincidenti con i membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'accettazione dell'incarico sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza¹³.

13.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo della BCC Campania Centro, nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale (consulenza, prestazione d'opera, etc.) tra il componente e la BCC Campania Centro o altre Banche Affiliate dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Inoltre, con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

Per completezza, inoltre, si fa espresso rinvio alla disciplina normativa e statutaria normativa vigente per il Collegio Sindacale.

13.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria in relazione all'ipotesi dell'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, la durata dell'incarico di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale è pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

¹³ Si vedano Linee Guida di Confindustria, "par. 2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87 e art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

Nel caso di coincidenza tra il Collegio Sindacale e l'OdV, la cessazione dell'ufficio di sindaco pone termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio¹⁴.

La **cessazione dall'incarico dell'intero OdV o del singolo componente** può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- decadenza;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- decesso.

Le suddette cause di cessazione seguono le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il Collegio Sindacale.

La **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza;
- iii) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
- iv) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- v) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

Nell'ipotesi di cessazione del mandato di un componente dell'OdV, l'OdV stesso viene integrato nella sua composizione con le stesse regole identificate, per il Collegio Sindacale, dalla legislazione vigente al momento in cui si verifica la causa che impone la sostituzione del componente.

¹⁴ Si vedano Linee Guida di Confindustria, par. 2.3. "Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87. Per le cause di cessazione dell'OdV, stante la coincidenza con il Collegio Sindacale, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2400 e ss. del codice civile.

13.4 Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato.

13.5 Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;

- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Per assicurare la continuità di azione dell'OdV, laddove sia investito anche delle funzioni di Organismo di Vigilanza, si prevede una maggiore frequenza delle riunioni.

13.6 Il budget di dotazione

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza sulla base delle richieste di quest'ultimo avanzate.

Omissis

In particolare, l'OdV può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

Ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare all'OdV, su indicazione di quest'ultimo, risorse umane dell'ente, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Omissis

13.7 Flussi informativi e segnalazioni

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*".

La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Omissis

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che

si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza dai Destinatari del Modello 231/01 con le seguenti modalità:

- inviare la segnalazione in forma scritta mediante posta prioritaria alla sede di BCC Campania Centro, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, in Battipaglia (SA), Piazza A. De Curtis, 1-2;
- o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza: odv231@campaniacentro.bcc.it.

Per eventuali segnalazioni di violazioni, si suggerisce di utilizzare in maniera preferenziale il canale messo a disposizione dalla Banca di cui al paragrafo seguente.

14. Whistleblowing

La BCC Campania Centro, quale parte del Gruppo, si è altresì conformata alle nuove prescrizioni in materia Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"), che ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 e modificato il comma 2-bis del citato articolo, prevedendo:

- l'adozione di canali di segnalazione interna;
- il divieto di ritorsione per i segnalanti;

- un sistema disciplinare che contiene sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni in materia di Whistleblowing (ad es., per il caso di violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni).

Il Decreto Whistleblowing ha altresì introdotto la possibilità di effettuare segnalazioni in caso di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Omissis

Il Decreto Whistleblowing prevede altresì agli artt. 6, 7, 8 e 15, la possibilità di effettuare:

- segnalazioni esterne tramite il canale gestito da ANAC;
- una divulgazione pubblica.

Rimangono ferme le previsioni in merito alle segnalazioni di violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile.

15. Aggiornamento e adeguamento

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative¹⁵.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'OdV può, comunque, proporre la revisione del Modello o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (ad es., intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da *whistleblowers*.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D.Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di Componenti di esso;

¹⁵ Con riferimento alle modifiche normative impattanti sul D. Lgs. 231/01 la BCC potrà essere destinataria di comunicazioni da parte della Capogruppo riguardanti le suddette modifiche e gli impatti sui diversi documenti che compongono il Modello che dovranno essere modificati in autonomia dalla BCC stessa.

- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

16. Comunicazione, diffusione del modello e formazione

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

16.1. Comunicazione e diffusione del Modello

La BCC Campania Centro deve dare piena pubblicità al Modello 231 adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Banca si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Banca, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante invio di copia elettronica integrale del Modello, nonché mediante idonei strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale.

In particolare, ogni informazione riguardante l'adozione e, successivamente, l'aggiornamento (periodico o ad evento) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ovvero di componenti di esso, segue l'iter di cui sopra.

Novità di rilievo (di natura legislativa, regolamentare, ovvero riguardanti contenuti e funzioni del Modello vigente) possono essere comunicate anche a cura dell'Organismo di Vigilanza, che si avvarrà del supporto della Funzione competente.

Ogni Dipendente (Apicale e Sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Società e dei documenti allegati e correlati.

Resta ferma per esso la possibilità di accedere mediante la intranet aziendale e consultare la documentazione costituente il Modello, i componenti di esso e la documentazione correlata.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, oltre al Codice Etico di Gruppo.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connesse, da parte di Terzi Destinatari, è previsto

l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello della Banca e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito di ICCREA e della Banca.

16.2. L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità – oltre che giuridiche – che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Banca, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Banca.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico di Gruppo che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

La formazione potrà essere erogata sia con modalità e-learning sia con training in aula, a secondo dei soggetti destinatari e dei temi trattati, secondo un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Banca, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa, nonché ai Terzi Destinatari che agiscono in nome e per conto della Banca nelle aree aziendali considerate sensibili ai sensi del Decreto e/o del Modello (es: agenti, intermediari, promotori finanziari, ecc.).

16.3. Formazione degli Esponenti Aziendali, del personale e dei Terzi Destinatari

La formazione del Personale (Apicale e Sottoposto) viene attuata sotto la Responsabilità della U.O. competente e svolta con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

Essa è articolata su 2 livelli:

- 1° LIVELLO: destinato ai soggetti cc.dd. Apicali (*i.e.*, membri di Organi societari, Dirigenti, Responsabili di U.O.), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; somministrato in fase di adozione o aggiornamento del Modello e rinnovato periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo suindicato.
Quanto ai contenuti, dovranno essere illustrati gli orientamenti di Dottrina e Giurisprudenza in materia, illustrato il catalogo aggiornato dei Reati-presupposto, il funzionamento dei Protocolli special-preventivi adottati dalla Società, nonché fornito un valido supporto per l'esercizio da parte loro della *leadership* e per la realizzazione della *Policy* aziendale.
- 2° LIVELLO: destinato a tutto il Personale dipendente, con specifica attenzione ai neoassunti e a quanti operino nelle aree aziendali considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato, e ai Terzi Destinatari che agiscono in nome e per conto della Società nelle aree aziendali considerate sensibili ai sensi del Decreto e/o del Modello.

ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO¹⁶

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e Istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

¹⁶ Alla data del 21 luglio 2023

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n. 133).

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.).

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25-ter, Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Art. 25-quater, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Art. 25-sexies, Abusi di mercato

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).

Art. 25-septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.), commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

Art. 25-nonies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, Legge. n. 633/1941);
- Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis Legge. n. 633/1941);
- Abusi concernenti opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter Legge. n. 633/1941);
- Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies Legge. n. 633/1941);
- Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge. n. 633/1941).

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260¹⁷ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;

¹⁷ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21/2018.

- reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;
- reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge n. 401/1989).

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1943);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1943).

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Art. 25-duodevicies, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Legge n. 146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).